

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	(Sezione 2 – Articolo 23 e relative proposte emendative)	11
Missioni vevoli nella seduta del 2 ottobre 2003	2	(Sezione 3 – Articolo 24 e relative proposte emendative)	15
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3, 4	(Sezione 4 – Articolo 25 e relative proposte emendative)	17
Proposta di modificazione al regolamento (Adesione di un deputato)	4	(Sezione 5 – Articolo 27 e relative proposte emendative)	24
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 6 – Articolo 28 e relative proposte emendative)	28
Documento ministeriale (Trasmissione)	5	(Sezione 7 – Ordini del giorno)	29
Assemblea parlamentare della UEO (Trasmissione di atti)	6	Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (Doc. LVII, n. 3-bis)	50
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	7	(Sezione 1 – Risoluzioni)	51
Atti di controllo e di indirizzo	7	Interpellanze urgenti	53
Progetti di legge (approvati, in un testo unificato dalla Camera, e modificato dal Senato) nn. 310-434-436-1343-1372-2486-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)	8	(Sezione 1 – Iniziative per definire una prospettiva strategica alle produzioni civili dell'industria pubblica)	53
(Sezione 1 – Articolo 20 e relative proposte emendative)	8	(Sezione 2 – Misure a favore dell'industria vetraria di Murano)	54
		(Sezione 3 – Campagne di criminalizzazione di avversari politici)	54

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 2 ottobre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Mussi, Molgora, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rodeghiero, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Mussi, Molgora, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rodeghiero, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Stucchi, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° ottobre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DILIBERTO ed altri: « Modifica all'articolo 48 della Costituzione, concernente il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo agli stranieri » (4326);

DILIBERTO ed altri: « Riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni provinciali, comunali e circoscrizionali agli stranieri titolari di permesso di soggiorno e modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza » (4327);

FATUZZO: « Disciplina della professione di educatore di asilo nido e istituzione del relativo albo professionale » (4328);

PECORELLA: « Modifica all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento del detenuto » (4329);

BOVA: « Disposizioni in materia di riallineamento delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate » (4330);

BURANI PROCACCINI: « Adegua-mento dei trattamenti pensionistici dei coniugi superstiti e degli orfani dei grandi invalidi di guerra » (4331).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 1° ottobre 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 » (4323);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 » (4324).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Peretti ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERETTI: « Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (1152).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dal Senato.

In data 1° ottobre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1383. — Senatori TRAVAGLIA ed altri: « Istituzione del "Giorno della libertà" in data 9 novembre in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino » (approvata dal Senato) (4325).

In data 2 ottobre 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 2474. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità » (approvato dal Senato) (4332).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

« Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni » (4294) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

VI Commissione (Finanze):

DANIELE GALLI ed altri: « Incentivi per l'installazione di dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti » (4229) *Parere delle Commissioni I, V e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

VII Commissione (Cultura):

PISTONE ed altri: « Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo » (4050) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 2020. — « Costituzione della “Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari”, con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4317) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

PECORARO SCANIO: « Disposizioni per l'introduzione dell'alimentazione biologica nelle mense scolastiche » (1052) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente):

REALACCI: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 » (4010) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Modifica nell'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

La VI Commissione permanente (Finanze) ha richiesto che le proposte di legge nn. 2023 e 2778, attualmente assegnate in sede referente alla XI Commissione permanente (Lavoro), siano trasferite alla sua competenza primaria, ovvero alla Competenza congiunta delle due Commissioni, modificando conseguentemente anche l'assegnazione delle proposte di legge nn. 1003, 1943, 3642 e 3926.

Tenuto conto della materia che ne costituisce oggetto, la Presidenza ritiene che tutte le predette proposte di legge debbano essere assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), con il parere delle Commissioni sottoindicate:

SERENA: « Disposizioni per la partecipazione dei dipendenti azionisti agli

organi delle società per azioni » (1003) — *Parere delle Commissioni I e II;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire l'azionariato diffuso dei lavoratori dipendenti » (1943) — *Parere delle Commissioni I, II, V e X;*

CIRIELLI ed altri: « Delega al Governo per l'adozione di uno “statuto partecipativo” delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa » (2023) — *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XII e XIV;*

VOLONTÈ: « Norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle piccole imprese » (2778) — *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIII;*

DELBONO ed altri: « Norme per favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa » (3642) — *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione » (3926) — *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.*

Adesione di un deputato ad una proposta di modificazione al regolamento.

La proposta di modificazione al regolamento, doc. II, n. 11: « Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente — Diritti delle donne e pari opportunità », presentata dai deputati Trupia ed altri (annunziata nella seduta del 28 luglio 2003), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Mazzuca Poggiolini.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Com-

missione permanente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnata alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 300 del 24-29 settembre 2003 (doc. VII, n. 348), con la quale: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), sollevate, in riferimento all'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria.

alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è inviata alla sottoindicata Commissione competente per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 29 settembre 2003, sentenza n. 301 del 24-29 settembre 2003 (doc. VII, n. 349), con la quale: dichiara la illegittimità costituzionale:

dell'articolo 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole « i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

dell'articolo 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo « una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione »,

anziché « una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali »;

degli articoli 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole « nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e) » e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole « atti di indirizzo di carattere generale », del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'articolo 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

alla VI Commissione permanente (Finanze).

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta nel periodo 2002-2003 e sui

programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (doc. CLVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione di atti dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale — Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa — ha trasmesso i testi dei documenti approvati nel corso della I parte della 49^a Sessione svoltasi a Strasburgo dal 2 al 4 giugno 2003.

Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

Decisione n. 25 — Titolo e denominazione corrente dell'Assemblea — (doc. XII-bis n. 63) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

Raccomandazione n. 721 — Politica di sicurezza di un'Europa allargata — risposta alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 64) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

Raccomandazione n. 722 — Europa della difesa e la potenza marittima — (doc. XII-bis n. 65) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 723 — Obiettivo primario dell'UE e Forza di Reazione della NATO (NRF) — Replica alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 66) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 724 — Sviluppo di una cultura di sicurezza e difesa nell'ambito della PESD (doc. XII-bis n. 67) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 725 — L'Europa e la nuova strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (doc. XII-bis n. 68) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 726 — Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sulle conseguenze per la difesa europea (doc. XII-bis n. 69) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 727 — Cooperazione tra l'industria aerospaziale europea e russa (doc. XII-bis n. 70) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 728 — Futuro dell'industria aeronautica europea della difesa — replica alla relazione annuale del Consiglio (doc. XII-bis n. 71) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 729 — Attività spaziali europee in materia di difesa e sviluppo dell'autonomia nel campo dei lanciatori (doc. XII-bis n. 72) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Raccomandazione n. 731 — Sviluppi nell'Europa sudorientale (doc. XII-bis n. 73) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 115 — Politica di sicurezza di una Europa allargata — contributo alla Convenzione (doc. XII-bis n. 74) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa)*;

Risoluzione n. 116 Controllo parlamentare della PESD nei Parlamenti nazionali — dibattito e risposte alle interrogazioni parlamentari nei paesi dell'UEO (doc. XII-bis n. 75) — *alle Commissioni III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 43, della legge 1° marzo 2002, n. 39, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (283).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'11 novembre 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI: NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI ASSETTO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO E DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 1)

ARTICOLO 20 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 20.

*(Disciplina della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa).*

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge

anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla com-

pleta alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.

9. Fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2004. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 20.

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: o di uno o più membri.

20. 38. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: o di uno o più membri con le seguenti: ha termine il mandato dei membri del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri si procede a nuova nomina.

20. 53. Boato, Intini, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca Poggiolini, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 9, sostituire le parole: o più con le seguenti: dei.

20. 42. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.

20. 43. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

20. 44. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: formale con la seguente: scritta.

20. 45-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, terzo periodo, dopo la parola: formale aggiungere la seguente: e scritta.

20. 46-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, sostituire le parole: presso la con le seguenti: , da far recapitare alla.

20. 45. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo entrano in vigore successivamente alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione in carica. Fino a quella data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria, e le altre norme che regolano la materia.

20. 3. Bocchino, Santulli.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: o per altra causa con le seguenti: o per cause diverse.

20. 46. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sessanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge decade il consiglio di amministrazione in carica.

20. 57. Carra.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 23 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 23.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale).

1. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.

2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività te-

levisiva in ambito nazionale o locale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale.

4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell'articolo 41, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.

6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda, l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento previsto dall'articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.

7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al

50 per cento della popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione televisiva in ambito locale.

8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo, se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50 per cento della popolazione, possono proseguire nell'esercizio dell'attività di operatore di rete locale.

9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l'esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali finalità.

11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L' esercente è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.

12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono promiscuamente allo svolgimento dell'attività trasmissiva in tecnica analogica e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre canali alla sola sperimentazione digitale.

13. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento concernente la

diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all'allegato A annesso alla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 12 aprile 2000.

14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e in particolare gli articoli da 3 a 9.

15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 25.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL PROVVEDIMENTO

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI

ART. 23.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale).

Sopprimere il comma 4.

23. 20. Tidei, Adduce, Colasio, Titti De Simone.

Al comma 4, sostituire la parola: indebita con la seguente: ingiusta.

23. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, sostituire la parola: indebita con la seguente: ingiustificata.

23. 2. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, sostituire la parola: televisive con la seguente: radiotelesive.

23. 3. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, dopo la parola: televisive aggiungere le seguenti: e radiotelesive.

23. 4. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , quintuplicando il valore della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 14. Rognoni, Duca, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , quadruplicando il valore della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 15. Panattoni, Rognoni, Adduce, Grignaffini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , triplicando il valore della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 16. Giulietti, Susini, Duca, Albonetti, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , raddoppiando il valore della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 17. Giulietti, Grignaffini, Susini, Duca, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un terzo la pena di cui al comma 2 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 5. Panattoni, Adduce, Albonetti, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quarto la pena di cui al comma 2 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 6. Tidei, Rognoni, Panattoni, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quinto la pena di cui al comma 2 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 7. Tidei, Giulietti, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un terzo la pena di cui al comma 3 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 8. Grignaffini, Adduce, Giulietti, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quarto la pena di cui al comma 3 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 9. Adduce, Albonetti, Panattoni, Tidei, Susini, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quinto la pena di cui al comma 3 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 10. Panattoni, Rognoni, Adduce, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un terzo la pena di cui al comma 4 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 11. Susini, Albonetti, Duca, Giulietti, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quarto la pena di cui al comma 4 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 12. Giulietti, Grignaffini, Rognoni, Panattoni, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , aumentando di un quinto la pena di cui al comma 4 del medesimo articolo 195 del testo unico.

23. 13. Albonetti, Duca, Susini, Tidei, Colasio, Carra, Bimbi.

Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

23. 18. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: quattro mesi.

23. 19. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 24 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 24.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta, sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB) come naturale evoluzione del sistema analogico;

b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione di un'ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;

c) in fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del

comma 1 dell'articolo 5 della presente legge previsione delle procedure e dei termini per la presentazione delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti legittimamente operanti ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione. I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica;

d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse risultanti in esubero;

e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia del servizio effettuato;

f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo.

g) disciplina della fase di avvio dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo dei programmi radiofonici.

2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale (T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le disposizioni di cui all'ar-

articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.

4. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 24.

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale).

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole: in fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge.

24. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: , o parte di esso,

24. 2. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sostituire la parola: stabilire *con la seguente:* concordare.

24. 3. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, dopo le parole: può stabilire *aggiungere le seguenti:* , compatibilmente con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale analogica definito dalla Autorità per le garanzie nella comunicazione,

24. 9. Panattoni, Tidei, Duca, Grignaffini, Colasio, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 3.

24. 4. Panattoni, Grignaffini, Duca, Raffaldini, Albonetti.

Al comma 3, dopo le parole: tecnica digitale (T-DAB) *aggiungere le seguenti:* , fino al 31 dicembre 2006.

24. 5. Rognoni, Albonetti, Raffaldini.

Al comma 4, sostituire le parole: fino ad *con la seguente:* oltre.

24. 5-bis. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, sostituire la parola: massima con la seguente: minima.

24. 6. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 4, sostituire la parola: quindici milioni con la seguente: tredici milioni.

24. 7. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 4)

**ARTICOLO 25 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 25.

(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).

1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo saranno rese attive, entro il 31 dicembre 2003, reti televisive digitali terrestri, con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante *decoder* o ricevitori digitali.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due blocchi

di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio nazionale che raggiunga:

a) entro il 1° gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;

b) entro il 1° gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare: a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri; b) la presenza sul mercato di *decoder* a prezzi accessibili; c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche. Entro trenta giorni dal completamento di tale accertamento, l'Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella quale verifica se sia intervenuto un effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo ed eventualmente formula proposte di interventi diretti a favorire l'ulteriore incremento dell'offerta di programmi televisivi digitali terrestri e dell'accesso ai medesimi.

4. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1° gennaio 2005 la completa conversione alla tecnica digitale.

5. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro.

6. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell'articolo 21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi crediti futuri, gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale, in modo tale da consentire l'effettivo accesso ai programmi trasmessi in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione dei proventi derivanti dall'attuazione dell'articolo 21, comma 3, conseguita anche mediante cessione di crediti futuri.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.

8. Il criterio di calcolo di cui al comma 7 si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23

gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 7.

10. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 7, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale.

11. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.

12. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione dei programmi all'estero, anche con riferimento alla diffusione in onde medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma, lettera *b*), sono soppresse le parole: « ad onde corte per l'estero, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703 »;

b) all'articolo 20, terzo comma, sono sopresse le parole da: « , mentre le trasmissioni » fino alla fine del comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 25.

(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in tecnica digitale).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di favorire il più possibile lo sviluppo del mercato televisivo in tecnica digitale, a partire dal 1° gennaio 2004 tutti i titolari di concessioni radiotelevisive attivano reti digitali terrestri sperimentali, con un'offerta di programmi in chiaro accessibile mediante *decoder* o ricevitori digitali.

25. 1. Colasio, Albonetti, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: nella fase di transizione dal sistema analogico a quello digitale, un soggetto privato può essere destinatario di non più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

25. 2. Colasio, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: , il Ministro delle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2003, tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

25. 5. Colasio, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole da: saranno rese attive fino alla fine del comma con le seguenti: , il Ministro delle comunicazioni, su proposta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adotta misure urgenti che vietino agli operatori che detengono una posizione di assoluto rilievo nell'attuale mercato televisivo in tecnica analogica, di acquisire una posizione di dominanza nel mercato della fornitura di capacità trasmissiva per la diffusione del segnale televisivo in tecnica digitale con l'obiettivo di evitare che situazioni di concentrazione esistenti nell'attuale mercato televisivo in tecnica analogica sia in grado di condizionare l'accesso al mercato a valle della fornitura di contenuti e quindi di indirizzare negativamente l'evoluzione della struttura competitiva del mercato televisivo in tecnica digitale.

25. 6. Gentiloni Silveri, Colasio, Grignaffini, Sasso, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

25. 8. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I programmi di cui al comma 1 non debbono costituire replica nè simultanea nè differita di programmi irradiati in tecnica digitale.

25. 9. Gentiloni Silveri, Colasio, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dal 1° gennaio 2004 le reti eccedenti i limiti definiti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno offerte al pubblico attraverso tecnica digitale.

25. 10. Titti De Simone, Giordano, Mascia, Russo Spena.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso in cui l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, verifichi che il quadro del mercato televisivo, al 31 dicembre 2003, risultasse tecnologicamente invariato rispetto a quello della data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 28 febbraio 2004, adotta le modalità per il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in chiaro, il passaggio sul cavo o sul satellite della rete eccedente i limiti previsti per la radiodiffusione analogica in forma codificata nonché la trasformazione di una rete della concessionaria del servizio pubblico in un'emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie.

25. 11. Colasio, Sasso, Raffaldini, Titti De Simone, Carra.

Al comma 3, primo periodo, premettere le parole: Ai fini della verifica dei limiti di cui al successivo comma 7 e fermo restando il rigoroso rispetto della scadenza del 31 dicembre 2003, stabilita dalla Corte costituzionale con sentenza 20 novembre 2002, n. 466, entro la quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 249 del 1997, debbono essere trasmessi con tecniche trasmissive alternative a quella analogica.

25. 12. Colasio, Albonetti, Titti De Simone, Carra.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i dodici mesi con le seguenti: i tre mesi.

25. 13. Colasio, Sasso, Tidei, Titti De Simone, Carra.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i dodici mesi successivi al 31 dicembre 2003 con le seguenti: l'anno 2004.

25. 14. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: raggiunta delle nuove reti digitali terrestri con le seguenti: in grado di fruire effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri.

25. 15. Colasio, Grignaffini, Raffaldini, Titti De Simone, Carra, Pasetto.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo la parola: decoder aggiungere le seguenti: ricevitori digitali.

25. 16. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: che non superino i 60 euro.

25. 17. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: che non superino i 100 euro.

25. 18. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,

Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera b), dopo le parole: prezzi accessibili aggiungere le seguenti: e la possibilità di affittarlo.

25. 19. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo la parola: effettiva aggiungere le seguenti: e reale.

25. 20. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, lettera c), sopprimere la parola: anche.

25. 21. Albonetti, Raffaldini, Duca, Colasio.

Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo le parole: reti analogiche aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai notiziari informativi.

25. 22. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.

Al comma 3, primo periodo, lettera c), dopo le parole: reti analogiche aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi giornalistici.

25. 23. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi in lingua straniera.

25. 24. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi in lingua inglese per bambini.

25. 25. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi in lingua francese per bambini.

25. 26. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi in lingua albanese per bambini e adulti.

25. 27. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di programmi sportivi.

25. 28. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, primo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) offerta al pubblico di cartoni animati per bambini in lingua inglese.

25. 29. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

25. 30. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,

Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venticinque giorni.

25. 31. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: settore televisivo aggiungere le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori - decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte almeno dell'80 per cento della popolazione.

25. 32. Rognoni, Panattoni, Tidei, Duca, Grignaffini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: ed eventualmente fino alla fine del comma con le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori - decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 7 e 8 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

25. 33. Rognoni.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti commissioni parlamentari,

25. 35. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con la medesima procedura seguita per la sua emanazione.

25. 36. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini, Colasio.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: televisive in tecnica digitale aggiungere le seguenti: in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione,

25. 37. Colasio, Duca, Grignaffini, Panattoni.

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 7, e.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: tale domanda fino alla fine del comma.

25. 38. Colasio, Albonetti, Titti De Simone, Carra, Pasetto.

Al comma 10, sostituire le parole: entro il 25 luglio 2005 con le seguenti: entro il 20 luglio 2005.

25. 39. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, sostituire le parole: almeno il 50 per cento con le seguenti: di oltre il 50 per cento.

25. 40. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

25. 41. Colasio, De Luca, Titti De Simone.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 40 per cento.

25. 42. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2004 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta l'effettiva presenza delle condizioni di cui al comma 7.

25. 44. Rognoni.

Sopprimere il comma 11.

25. 43. Rizzo, Bellillo, Vertone.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La licenza individuale, non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione

delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

25. 45. Rognoni, Duca, Grignaffini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 27 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 27.

(Sanatoria di impianti esistenti).

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:

a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti *in loco*;

b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;

d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;

f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL PROVVEDIMENTO

ART. 27.

(Sanatoria di impianti esistenti).

Sopprimerlo.

27. 1. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: non oltre sette anni.

27. 2. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: da almeno dieci anni con le seguenti: non oltre dieci anni.

27. 3. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti,

Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: otto anni.

27. 4. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: , purché fino alla fine dell'articolo.

27. 5. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

27. 6. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).

27. 7. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27. 8. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e f).

27. 9. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 10. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.

27. 11. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

27. 12. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

27. 13. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

27. 14. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e già esistenti.

27. 15. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

27. 16. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: capoluoghi di provincia o comunque.

27. 17. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

27. 18. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sopprimere la seguente parola: comunque.

27. 19. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 150.000 abitanti.

27. 20. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella,

Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 100.000 abitanti con le seguenti: 120.000 abitanti.

27. 21. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

27. 22. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: 10 W con le seguenti: 15 W.

27. 23. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

27. 24. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 750 metri con le seguenti: 600 metri.

27. 25. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 750 metri con le seguenti: 850 metri.

27. 26. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: 750 metri con le seguenti: 800 metri.

27. 27. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) nel rispetto della normativa in materia ambientale, paesaggistica e sanitaria, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di concentrazione di emissioni elettromagnetiche.

27. 28. Grignaffini, Raffaldini, Albonetti, Chiaromonte, Colasio, Pasetto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) si tratti di microimpianti attivati in zone nella quale sia stata accertata la viabilità.

27. 29. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) si tratti di microimpianti attivati in zone con rispetto alle norme paesaggistiche.

27. 30. Colasio, Pasetto, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 28 DEL PROVVEDIMENTO
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 28.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL PROVVEDIMENTO**

ART. 28.

(Abrogazioni).

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e.

28. 1. Colasio, Gentiloni Silveri, Grignaffini, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19.

28. 2. Colasio, Pasetto, Adduce, Titti De Simone.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: 8, 9, 10, 11, 14, 15.

28. 3. Colasio, Pasetto, Grignaffini, Adduce, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: 8, 9, 10, 11, 14.

28. 4. Colasio, Pasetto, Sasso, Adduce, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: 8, 9, 10.

28. 5. Colasio, Pasetto, Sasso, Adduce, Titti De Simone, Carra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: 8, 9.

28. 6. Colasio, Adduce, Tidei, Titti De Simone.

(A.C. 310 e abb. — Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione;

consapevole dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione;

consapevole, altresì, della stretta correlazione fra sviluppo del sistema radiotelevisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese;

constatata, infine, la necessità di crescita delle imprese televisive locali per le motivazioni suddette;

constatato l'accoglimento da parte del Governo di un analogo ordine del giorno nel corso dell'iter presso il Senato del progetto in esame;

impegna il Governo

ad incrementare le disponibilità a favore del settore dell'emittenza locale, così come indicato nell'ordine del giorno G7.100 accolto dal Governo nel corso dell'iter presso il Senato del progetto in esame.

9/310-B/2. Antonio Leone, Blasi, Tarantino.

La Camera,

premesso che:

il sistema della stampa e dell'emittenza radiotelevisiva locale rappresenta l'unico strumento di penetrazione dei mercati da parte della rete delle piccole e medie imprese;

nel momento di crisi dei consumi che sta caratterizzando la nostra economia, la capacità di riservare adeguate risorse agli investimenti pubblicitari si è fortemente ridimensionata determinando, a caduta, una forte difficoltà nel sistema dei media locali che stanno registrando una drastica riduzione delle entrate,

impegna il Governo

a concedere, similmente a quanto previsto dagli orientamenti del CIPE del 25 luglio scorso in relazione alle modalità per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 13, articolo 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), un credito d'imposta pari al 30 per cento degli investimenti in campagne pubblicitarie realizzati dalla piccole e medie imprese la cui sede legale è ubicata nelle aree sottoutilizzate, di cui al comma 1 dell'articolo 61 della citata legge n. 289 del 2003, e il cui personale dipendente e assimilato è prevalentemente occupato in sedi ubicate nelle medesime aree, operanti — fatto salvo il disposto dell'articolo 1 del regio-

lamento CE n. 69/2001 (regolamento « *de minimis* ») — nei settori ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992. Al fine di incrementare la competitività del sistema radiotelevisivo italiano e dell'editoria locale, l'agevolazione potrà essere concessa per investimenti realizzati in campagne pubblicitarie localizzate, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale a sostegno delle attività produttive, attraverso mezzi locali certificati tra i quali:

quotidiani locali che abbiano registrato nell'ultimo anno una tiratura media di almeno diecimila copie, iscritti e non ad Audipress e/o ADS;

emittenti televisive locali iscritte all'Auditel ed emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audioradio, operanti secondo i principi stabiliti dal disegno di legge in esame in materia di assetto del sistema radiotelevisivo;

giornali periodici iscritti all'USPI;

agenzie per le affissioni iscritte all'INPE;

emittenti locali che coprono almeno metà delle province della regione di residenza dell'emittente.

9/310-B/3 (nuova formulazione). Tucci, De Laurentiis, Volonté, Giuseppe Gianni.

La Camera,

premesso che:

la comunicazione partecipata rappresenta la nuova frontiera per una compiuta libertà di informazione;

è una comunicazione che parte dal basso e che ha nelle « televisioni di strada » uno strumento innovativo e imprescindibile per la microinformazione nel nostro Paese;

le « televisioni di strada » svolgono un servizio per piccole comunità, quartieri, collettività peculiari e sono tecnologicamente alla portata di tutti;

esse sono la risposta ad un sistema sempre più dominato dai grandi gruppi e sempre più lontano dalle esigenze dei singoli e delle piccole realtà;

le « televisioni di strada » sfruttano i coni d'ombra delle frequenze e quindi non creano alcun disturbo alla corretta ricezione dei canali « tradizionali »;

un settore tanto vivo ed effervescente necessita di una regolamentazione,

impegna il Governo:

ad attivarsi in tempi brevi affinché le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possano essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione;

a non procedere alla chiusura delle « televisioni di strada » senza scopo di lucro, purché occupanti coni d'ombra, in mancanza dei risultati di un'indagine conoscitiva.

9/310-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Grignaffini, Giacco, Duca, Abbondanzieri, Lion, Bulgarelli, Valpiana, Titti De Simone, Realacci, Carli.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione, ispirandosi ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione sanciti dalla Costituzione;

premesso che:

ritiene importante dare attuazione reale a questi valori anche con un'effettiva e concreta possibilità di libera iniziativa senza vincoli inutili alla possibilità di trasmettere per le piccole televisioni;

una serie di piccole emittenti, cosiddette « di strada », da tempo trasmette, pur in assenza di concessione, su frequenze assegnate formalmente ad altre

emittenti, ma inutilizzate e inutilizzabili da parte delle concessionarie, svolgendo comunque un ruolo sociale, culturale e civico importante senza ledere di fatto diritti altrui, e soprattutto senza alcun fine economico,

impegna il Governo:

a predisporre un decreto che consenta, provvisoriamente, alle emittenti di strada di continuare a trasmettere nei cosiddetti conî d'ombra, con l'obbligo di non disturbare in alcun modo le frequenze utilizzate dai concessionari originali;

a disporre, al momento della stesura del codice della radiotelevisione, strumenti atti a garantire, per quelle realtà sociali senza fini di lucro, la possibilità di utilizzare i conî d'ombra delle frequenze concesse, nel rispetto anche formale della normativa.

9/310-B/5. Lion, Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Albertini, Cento, Cima, Buemi, Grotto, Pappaterra, Ceremigna.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione ribadisce il valore irrinunciabile del rispetto della legalità e del principio di uguaglianza davanti alla legge;

premesso che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 20 novembre 2002, imponeva alla terza delle reti di proprietà della Fininvest (Rete 4) di sospendere la trasmissione via etere sulle frequenze attualmente illegalmente utilizzate per continuare le trasmissioni via cavo o via satellite;

allo stato non si è provveduto a dare seguito alla sentenza della Corte costituzionale, mantenendo di fatto una situazione di grande squilibrio e di evidente iniquità e ingiustizia;

il non rispetto della predetta sentenza è causa di grave pregiudizio e violazione dei diritti reali dell'emittente che dovrebbe subentrare nella concessione delle frequenze attualmente in uso da Rete 4;

nel mentre resta in piedi questa gravissima illegalità la Escopol sta provvedendo all'oscuramento di numerose piccole emittenti cosiddette « di strada » che da tempo trasmettono, pur in assenza di concessione, su frequenze formalmente assegnate ad altre emittenti, ma inutilizzate e inutilizzabili da parte delle concessionarie, trovandosi di fatto e legalmente nelle stesse condizioni di Rete 4, con la differenza che non ledono nessun diritto,

impegna il Governo

ad intervenire con la massima urgenza onde garantire realmente la libera manifestazione del pensiero e del pluralismo nell'informazione sancito dalla Costituzione e a trovare una soluzione che renda possibile alle « emittenti di strada » di proseguire a trasmettere.

9/310-B/6. Bulgarelli, Lion, Albertini, Zanella, Pecoraro Scanio, Buemi, Boato, Ceremigna, Cento, Grotto, Cima, Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

dalle rilevazioni diffuse mensilmente dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni si evidenzia che il tempo di parola di soggetti politici e istituzionali in tutti i telegiornali discrimina in maniera pesantissima le donne, la cui percentuale di presenza oscilla per le reti RAI e Mediaset tra il 2 e il 3 per cento e per le altre emittenti tra il 4 ed il 5 per cento;

tali percentuali sono addirittura inferiori al tasso di rappresentanza politica femminile in Italia, che si colloca comunque tra i più bassi a livello europeo e internazionale;

nel febbraio di questo stesso anno le Camere hanno licenziato in via definitiva la modifica dell'articolo 51 della Costituzione e, integrandone il testo, hanno stabilito che, anche in specifico rapporto con la rappresentanza politica, « la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini », e che tale determinazione conferma la scelta costituzionale già espressa nelle modificazioni introdotte nel 2001 al titolo V della Costituzione, e in particolare all'articolo 117,

impegna il Governo

a individuare forme e mezzi compatibili con la vigente normativa per garantire e tutelare il rispetto di questi principi, attraverso una più equilibrata organizzazione degli spazi di comunicazione nell'ambito dell'informazione radiotelevisiva, da parte di tutti i concessionari.

9/310-B/7. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Intini, Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Pappaterra, Villetti, Lion, Cima, Zannella, Bulgarelli, Cento, Pisicchio, Mazzuca Poggiolini, Bertucci, De Franciscis, Cusumano, Potenza, Boato, Montecchi, Pollastrini, Grignaffini, Magnolfi, Ruzante, Violante, D'Alema.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge relativo al riassetto del sistema della comunicazione;

consapevole del ruolo svolto dal sistema radiotelevisivo per quanto riguarda la diffusione e la tutela delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano;

premesso che:

l'articolo 6 della Costituzione prevede apposite norme per la tutela delle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano;

all'articolo 3 del disegno di legge in oggetto, si dettano principi fondamentali,

tra cui quello che impone al sistema radiotelevisivo di salvaguardare le diversità etniche sia a livello nazionale che locale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a fare sì che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, si impegni ad introdurre nel palinsesto della terza rete televisiva programmi a diffusione limitata ai soli territori delle singole regioni in cui sia presente un numero significativo di parlanti una delle lingue oggetto di tutela da parte della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

9/310-B/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fontanini, Detomas, Colavini, Ballaman, Moretti.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Co-

stituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Lombardia.

9/310-B/9. Preda, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Valle d'Aosta.

9/310-B/10. Magnolfi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Piemonte.

9/310-B/11. Panattoni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di

espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento nel corso del quale è stato introdotta la discutibile categoria della « etnia », nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva, completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di razza.

9/310-B/**12**. Montecchi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, nonché la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa quella di opinione e quella di ricevere o di

comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione prevede la pari dignità sociale di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, nella versione approvata dall'altro ramo del Parlamento nel corso del quale è stato introdotta la discutibile categoria della « etnia », nel prevedere la necessaria apertura dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, omette un'adeguata garanzia anche per l'espressione di quelle opinioni che potrebbero essere discriminate per sesso, razza e condizioni personali;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare nell'ambito di una informazione obiettiva, completa e imparziale, anche un'adeguata apertura alle diverse opinioni senza distinzione alcuna di sesso.

9/310-B/**13**. Agostini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e

locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Liguria.

9/310-B/**14**. Labate, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio na-

zionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/310-B/**15**. Maran, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Co-

stituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Veneto.

9/310-B/**16**. Vianello, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Basilicata.

9/310-B/**17**. Borrelli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Puglia.

9/310-B/**18**. Rossiello, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà

di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Campania.

9/310-B/**19**. Diana, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla

Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Molise.

9/310-B/**20**. Adduce, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio na-

zionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Abruzzi.

9/310-B/**21**. Crisci, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile

al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Lazio.

9/310-B/**22**. Amici, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Marche.

9/310-B/**23**. Calzolaio, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Umbria.

9/310-B/**24**. Sereni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opi-

nione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Toscana.

9/310-B/**25**. Bolognesi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Emilia Romagna.

9/310-B/**26**. Bielli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della sicurezza.

9/310-B/**27**. Coluccini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della ricerca scientifica e tecnologica.

9/310-B/**28**. Cialente, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'istruzione e formazione.

9/310-B/**29**. Chiti, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore farmaceutico.

9/310-B/**30**. Chiaromonte, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del turismo.

9/310-B/**31**. Chianale, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della

radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'alimentazione.

9/310-B/**32**. Cazzaro, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale defini-

zione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore della salute.

9/310-B/**33**. Carli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle tra-

smissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dei trasporti.

9/310-B/**34**. Albonetti, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e

utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura.

9/310-B/**35**. Caldarola, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del credito.

9/310-B/**36**. Cabras, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'editoria.

9/310-B/**37**. Buglio, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'industria.

9/310-B/**38**. Buffo, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della

radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore dell'artigianato.

9/310-B/**39**. Capitelli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale defini-

zione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, con particolare riferimento al settore del commercio.

9/310-B/40. Bettini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle tra-

smissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese.

9/310-B/41. Bersani, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

9/310-B/42. Bellini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni dei consumatori e utenti.

9/310-B/**43**. Roberto Barbieri, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i prin-

cipi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto questioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9/310-B/**44**. Bandoli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto che il provvedimento in esame, all'articolo 4 individua i principi che dovrebbero essere posti a garanzia degli utenti del sistema radiotelevisivo, salvaguardando valori e diritti fondamentali dei singoli cittadini;

rilevato che il contenuto complessivo della legge non offre una indicazione delle modalità attraverso le quali, i principi in essa contemplati possano trovare concreta disciplina e applicazione, né sembra essere sufficientemente appropriata la previsione del successivo articolo 16 di delega legislativa per l'emanazione del codice della radiotelevisione, e che nel testo ora all'esame di quest'Aula si pone anche come elemento di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali che dovranno ispirare le legislazioni regionali, in quanto que-

stioni così rilevanti e delicate non possono trovare una puntuale definizione in un provvedimento che finirebbe per cristallizzare e condizionare la prevedibile evoluzione del sistema;

impegna il Governo

ad attivarsi e a favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione delle trasmissioni pubblicitarie e di televendita, redatto sotto l'egida e la supervisione della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9/310-B/45. Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile

al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Sardegna.

9/310-B/46. Carboni, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », detta i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Sicilia.

9/310-B/47. Finocchiaro, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

l'articolo 3 del provvedimento in esame detta, pur con l'introduzione della previsione della discutibile categoria di « etnia », i principi fondamentali che debbono presiedere ad un corretto funzionamento del sistema radiotelevisivo al fine di garantire, tra le altre, la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, anche per la salvaguardia delle diversità linguistiche, a livello nazionale e locale, nel pieno rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano;

una informazione obiettiva, imparziale e completa non può non tener conto delle specificità e ricchezze culturali, linguistiche e sociali delle diverse aree territoriali che compongono il territorio nazionale garantendo, a tutela degli utenti, la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro;

impegna il Governo

nei limiti delle sue competenze, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire un'informazione completa, obiettiva e imparziale, tale da valorizzare tutte le realtà locali presenti sul territorio nazionale, anche con riferimento alla regione Calabria.

9/310-B/**48**. Mancini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

la crescita psico-fisica della popolazione italiana è altrettanto importante quanto la crescita culturale e sociale;

che lo sport è, se promosso in modo adeguato, strumento essenziale a tale fine;

che in particolare gli sport invernali promuovono una economia turistica industriale, commerciale, ambientale, sociale, culturale, che da sola rappresenta parte essenziale del PIL;

che nei prossimi anni l'Italia è chiamata a gestire manifestazioni olimpiche e mondiali di importanza storica;

che per tali iniziative lo Stato italiano ha già programmato investimenti infrastrutturali per oltre un miliardo di euro;

approvata la legge sulle norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione;

in particolare approvato l'articolo 6 sui: « Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo »,

impegna il Governo

attraverso tutti gli strumenti idonei e consentiti a favorire le acquisizioni dei diritti e la trasmissione di quegli eventi sportivi significativi per lo sviluppo economico di importanti e specifiche aree territoriali del Paese con particolare riferimento alle aree montane.

9/310-B/**49**. Arnoldi, Parolo, Angela Napoli, Paniz.

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI 2004-2007 (DOC. LVII, N. 3-BIS)

(Sezione 1 – Risoluzioni)

La Camera,

esaminata la Nota di aggiornamento al DPEF per gli anni 2004-2007;

considerato che lo strumento della Nota di aggiornamento dovrebbe essere riservato a situazioni in cui intervengono elementi imprevisti, mentre nel caso in questione si tratta di una vera e propria ridefinizione dei contenuti della manovra finanziaria, ed in misura minore dello stesso quadro macroeconomico;

rilevato come:

sia di particolare gravità il fatto che le misure portanti della manovra siano collocate fuori dalla legge finanziaria e varate per decreto, sottratte così al dovuto dibattito parlamentare;

il decreto-legge collegato alla finanziaria 2004 complicherà l'iter della manovra in quanto la compatibilità finanziaria della stessa manovra di bilancio dipende largamente dalle misure contemplate nel citato decreto;

esiste un grave problema tecnico-procedurale connesso sia ai diversi tempi degli iter di approvazione dei due provvedimenti, sia all'eventuale trasferimento in finanziaria delle modifiche che saranno apportate al decreto-legge, se non si vuole ricorrere per l'approvazione del decreto ad

un doppio voto di fiducia che vanificherebbe ulteriormente il ruolo del Parlamento nella sessione di bilancio;

questa è la prima manovra di bilancio fondata sulla decretazione d'urgenza; qualora questa strumentazione fosse confermata si realizzerebbe una riforma autoritaria e spuria della sessione di bilancio non decisa né discussa in Parlamento, vanificando anche l'impegno ed il lavoro svolto fino ad oggi da parte dei parlamentari di tutti gli schieramenti al fine di pervenire a nuove, condivise, più efficaci e trasparenti regole di esame ed approvazione della manovra di bilancio;

ancora una volta, nei dati comunicati con la Nota, non compare il quadro tendenziale aggiornato per il 2004 che solo può consentire un utile raffronto tra gli obiettivi programmatici e la manovra di bilancio prospettata per poterne valutare appieno la congruità;

il Governo non chiarisce l'importo effettivo della manovra stessa e la sua composizione, in quanto nella relazione previsionale e programmatica per il 2004 si sostiene che « la manovra prevede misure correttive per circa 16 miliardi di euro, ...; nonché interventi per lo sviluppo per circa 5 miliardi di euro », mentre nella Nota di aggiornamento si afferma che le misure previste nella manovra « al netto degli effetti degli interventi a favore dello sviluppo, correggono l'indebitamento netto di circa un punto percentuale » del Pil,

vale a dire di circa 13 miliardi di euro; il che significa destinare nuove risorse per le misure a favore dello sviluppo pari a soli 3 miliardi di euro;

la stessa Nota è stata già superata dagli ulteriori « aggiornamenti » che il Governo, su richiesta della Commissione Bilancio del Senato, è stato costretto a fornire e che hanno comportato la correzione ulteriore dei dati sull'indebitamento e sul fabbisogno relativi agli anni 2003 ed al 2004, per 2,3 miliardi di euro relativi all'indebitamento 2003 e 2004, e 4,6 miliardi relativi al fabbisogno dell'anno 2004;

la Nota aggiorna i dati relativi al Pil, all'indebitamento delle pubbliche amministrazioni nonché a quello strutturale corretto tenendo conto del ciclo economico, all'avanzo primario, al fabbisogno ed al debito; questi risultati economici e di finanza pubblica erano perfettamente stati previsti sia dall'opposizione che dagli istituti di analisi economica, tra i quali l'FMI che, nell'aprile scorso — dunque con un certo anticipo rispetto alla redazione del DPEF — prevedeva un indebitamento pari al 2,7 per cento per il 2003 come, solo ora, il Governo con gli ultimi dati forniti al Parlamento è costretto a registrare;

destano particolare preoccupazione i dati relativi all'avanzo primario, ancora una volta modificati in diminuzione, e quelli del fabbisogno, in forte crescita, che testimoniano, al di là di ogni artificio contabile, come l'azione del Governo abbia compromesso il risanamento dei conti pubblici nonché la sua incapacità di un efficace controllo della spesa corrente;

continua ad essere disatteso l'impegno assunto in sede comunitaria di riduzione strutturale dei saldi di bilancio dello 0,5 per cento ogni anno;

impegna il Governo

ad un comportamento più trasparente e corretto nei confronti del Parlamento in ordine all'andamento reale del-

l'economia e della finanza pubblica, nonché alla metodologia per la gestione della sessione di bilancio;

a ritirare la Nota di aggiornamento ed a riformularla con gli ultimi aggiornamenti, la reale consistenza della manovra di bilancio, indicando l'esatta entità delle misure a favore dello sviluppo, nonché il quadro tendenziale di finanza pubblica per l'anno 2004;

a trasferire nel disegno di legge finanziaria 2004 tutte le norme del decreto legge « in materia di sviluppo e di correzione dei conti pubblici » che abbiano incidenza sui saldi di finanza 2004 nonché le misure a sostegno dello sviluppo;

a trasferire in un disegno di legge collegato l'articolo del decreto-legge relativo alla riforma della Cassa depositi e prestiti e le altre misure a carattere ordinamentale.

(6-00088) Ventura, Morgando, Pennacchi, Visco, Maurandi, Mariotti, Benvenuto, Boccia, De Franciscis, Rocchi, Milana, Russo Spina, Villetti, Pistone, Zannella.

La Camera

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di Programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007;

preso atto dell'evoluzione dei principali indicatori macroeconomici e della conseguente necessità di rivedere le previsioni relative ai saldi di finanza pubblica;

considerato che:

con riferimento alla economia internazionale:

si evidenzia una accentuazione della divaricazione del tasso di crescita, da un lato, degli Stati Uniti e di alcuni Paesi dell'estremo oriente e, dall'altro, dell'Europa;

nei mesi scorsi si è tuttavia, registrata una prima significativa reazione da parte delle autorità responsabili, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello comunitario;

in tutti i maggiori Paesi europei sono, infatti, state avviate impegnative riforme strutturali volte alla realizzazione dell'obiettivo, fissato a Lisbona, di fare del nostro continente l'area più competitiva e più dinamica;

tali riforme sono dettate dalla oggettiva necessità di assicurare la sostenibilità dell'assetto dei sistemi Welfare State alla luce degli andamenti demografici, in una prospettiva di equità intergenerazionale, e di regolare l'equilibrio e la complessiva compatibilità tra le maggiori politiche di spesa pubblica;

con riferimento alla manovra di bilancio:

la complessiva manovra impostata dal Governo si muove in questa direzione ed è infatti diretta a sviluppare politiche di riforma strutturale in un quadro di interventi più immediati volti a rispettare i vincoli finanziari senza incidere sull'altro obiettivo primario di tutelare e promuovere tutti i fattori di ripresa economica e produttiva;

le indispensabili riforme strutturali vanno realizzate in modo da non ingenerare reazioni e timori incontrollati, avvalendosi del fattivo contributo delle diverse parti sociali, attraverso un confronto puntuale e la disponibilità ad acquisire i suggerimenti e le proposte che risulteranno praticabili;

in questo quadro la manovra deve caratterizzarsi, ancor più di quanto sia avvenuto anche nel recente passato, per la preponderanza, sotto il profilo qualitativo, prima ancora che quantitativo, delle misure per il sostegno dell'economia e dello sviluppo;

occorre, quindi, porre in atto ulteriori interventi che si dimostrino idonei a produrre immediati effetti a sostegno della

domanda interna e a correggere l'andamento sfavorevole delle esportazioni, stimolando la capacità innovativa e l'attenzione per la qualità del sistema produttivo;

con riferimento all'articolazione degli strumenti e delle procedure:

la sessione di bilancio si conferma come fattore decisivo per l'adozione di un ampio arco di scelte molto incisive e importanti;

l'efficace funzionamento della sessione, a maggior ragione in presenza di una manovra assai complessa, richiede una accurata e coerente utilizzazione dei diversi strumenti e delle procedure, nel quadro del sistema delineato dalla legge di contabilità generale dello Stato;

approva la Nota di aggiornamento

e impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per assicurare il conseguimento dei nuovi obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica fissati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2004-2007;

a concorrere affinché le diverse misure da adottare si inseriscano in un quadro unitario e coerente, nel quale sia privilegiato l'obiettivo della promozione della crescita evitando, ove possibile, la frammentazione dei diversi interventi;

a mantenere entro la cornice unificante delle finalità e delle regole proprie della manovra di bilancio il complesso delle misure da porre in essere;

a considerare, per quanto possibile, in relazione alla sua natura di provvedimento di urgenza, il decreto-legge in materia di sviluppo dell'economia e di correzione dei conti pubblici come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, sulla base della vigente disciplina contabile che individua in modo tipico gli strumenti che concorrono alla manovra stessa.

(6-00089) Alberto Giorgetti, Peretti, Pagliarini, Casero.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per definire una prospettiva strategica alle produzioni civili dell'industria pubblica)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, per sapere – premesso che:

da tempo si annuncia la costituzione di un polo pubblico denominato « Finmeccanica 2 », al fine di preservare e dare prospettive ad un sistema qualificato di imprese nei settori strategici ed avanzati;

l'assenza di una prospettiva chiara e la mancata decisione su un definitivo assetto societario sta indebolendo il ruolo sul mercato di un patrimonio rilevantissimo di imprese italiane, quali Ansaldo energia, trasporti, segnalamento; Ansaldo Breda, Elsag, Fincantieri;

non sono accettabili, per gli interessi generali dell'Italia e per la difesa dei livelli occupazionali, né ulteriori processi di frammentazione di aziende strategiche oggi in mano pubblica, né la perdita di controllo del Paese su rilevantissimi settori industriali;

con recenti dichiarazioni pubbliche i responsabili di Finmeccanica hanno annunciato difficoltà e ritardi nella possibilità o volontà di realizzare un assetto definitivo delle produzioni civili della stessa *holding*;

il rinvio di una decisione definitiva non è più possibile –:

quali siano le ragioni del ritardo e quali le difficoltà del Governo nel definire finalmente un assetto ed una prospettiva strategica alle produzioni civili dell'industria pubblica.

(2-00900) « Mazzarello, Acquarone, Banti, Battaglia, Borrelli, Burlando, Cazzaro, Crisci, Franci, Galeazzi, Grandi, Guerzoni, Intini, Labate, Lulli, Maran, Mariotti, Marone, Martella, Mascia, Maurandi, Oliverio, Ottone, Pisa, Siacca, Stramaccioni, Tidei, Tocci, Tollotti, Vianello, Zunino, Adduce, Bolognesi, Bottino, Bova, De Luca, Duca, Gasperoni, Nannicini, Nieddu, Nigra, Panattoni, Pasetto, Pinotti, Quartiani, Rava, Rognoni, Rotundo, Ruggia, Dameri ».

(24 settembre 2003)

(Sezione 2 – Misure a favore dell'industria vetraria di Murano)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere – premesso che:

l'articolo 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798, recita: « Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie site nell'isola di Murano, è determinato dal Cip in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato su base nazionale »;

in questi giorni le industrie muranesi hanno ricevuto la comunicazione da parte dell'Eni Gas & Power secondo la quale: « in relazione alle sostanziali innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 ed i successivi provvedimenti applicativi, il contratto con Voi in essere non risulta più aderente alle nuove esigenze apportate dal nuovo assetto normativo », conseguentemente, « ...il contratto con Voi in essere nei termini previsti dall'articolo 10 delle condizioni generali,.. pertanto avrà termine il 31 dicembre 2003 »;

la stampa locale ha riportato la notizia secondo la quale Eni Gas & Power avrebbe intrapreso questa iniziativa « ...obbedendo al ministero delle attività produttive... »;

l'industria vetraria a Murano subisce una durissima crisi e un aumento del costo dell'energia porterebbe alla chiusura di molte industrie e laboratori artigiani –:

a quali disposizioni del ministero delle attività produttive si stia attenendo Eni spa Gas & Power;

se si ritenga ancora in vigore l'articolo 19 della legge n. 798 del 1984;

quali misure il Ministro interpellato intenda adottare a sostegno dell'industria vetraria muranese.

(2-00911) « Vianello, Agostini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Bellini, Bettini, Bielli, Bonito, Cabras, Calzolaio, Cialente, Coluccini, Cordoni, Dameri, Filippeschi, Fumagalli, Gambini, Grillini, Innocenti, Lucà, Lucidi, Raffaella Mariani, Mussi, Rossiello, Sandi, Sandri, Sasso, Susini, Trupia, Vigni, Abbondanzieri, Albonetti, Bogi, Bova, Caldarola, Carboni, Cazzaro, Crisci, De Brasi, Fluvi, Giacco, Grandi, Grignaffini, Guerzoni, Labate, Lolli, Lulli, Mancini, Mariotti, Marone, Maurandi, Motta, Nieddu, Nigra, Oliverio, Pisa, Preda, Rognoni, Stramaccioni, Zunino ».

(30 settembre 2003)

(Sezione 3 – Campagne di criminalizzazione di avversari politici)**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

dalla vicenda *Telekom Serbia* sta emergendo con grande chiarezza l'esistenza nel nostro Paese di organizzazioni dedite alla costruzione di false prove e falsi dossier contro le forze politiche, al fine di favorire la costruzione di campagne di criminalizzazione degli avversari politici e di inquinare gli equilibri costituzionali;

tali campagne sono state utilizzate e ingigantite da esponenti politici, alcuni dei quali ricoprono elevate cariche istituzionali;

per tali ragioni e per effetto dell'iniziativa di quelle organizzazioni e della loro utilizzazione politica risultano a rischio alcuni fondamentali principi del nostro sistema democratico —:

se il Governo sia in possesso ovvero intenda acquisire elementi in ordine ai mandanti e alla loro ispirazione politica;

se il Governo intenda esprimere un giudizio politico sulla vicenda;

come intenda operare il Governo al fine di prevenire altre possibili operazioni destabilizzanti e di garantire la trasparenza del confronto politico tra maggioranza ed opposizione.

(2-00904) « Violante, Agostini, Bogi, Calzolaio, Innocenti, Magnolfi, Montecchi, Nicola Rossi, Ruzzante, Adduce, Battaglia, Benvenuto, Bielli, Bolognesi, Bonito, Bova, Burlando, Capitelli, Cennamo, Cordoni, Crisci, Crucianelli, Duca, Gambini, Grandi, Grignaffini, Labate, Leoni, Lolli, Lucidi, Melandri, Minniti, Ottone, Pennacchi, Rava, Rognoni, Rossiello, Sasso, Soda, Spini, Michele Ventura, Vigni, Visco, Zani, Zanotti ».

(30 settembre 2003)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

dalla vicenda *Telekom* Serbia sta emergendo con grande chiarezza l'esistenza nel nostro Paese di organizzazioni dedite alla costruzione di false prove e falsi *dossier* contro le forze politiche, al fine di favorire la costruzione di campagne di criminalizzazione degli avversari politici e di inquinare gli equilibri costituzionali;

tali campagne sono state utilizzate e ingigantite da esponenti politici, alcuni dei quali ricoprono elevate cariche istituzionali;

per tali ragioni e per effetto dell'iniziativa di quelle organizzazioni e della loro utilizzazione politica risultano a rischio alcuni fondamentali principi del nostro sistema democratico —:

se il Governo sia in possesso ovvero intenda acquisire elementi in ordine ai mandanti e alla loro ispirazione politica;

come intenda operare il Governo al fine di prevenire altre possibili operazioni destabilizzanti e di garantire la trasparenza del confronto politico tra maggioranza ed opposizione.

(2-00905) « Castagnetti, Loiero, Lusetti, Monaco, Fanfani, Boccia, Banti, Carbonella, Ciani, Mantini, Molinari, Rocchi, Rusconi, Santagata, Squeglia, Stradiotto, Tanoni ».

(30 settembre 2003)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

dalla vicenda *Telekom* Serbia sta emergendo con grande chiarezza l'esistenza nel nostro Paese di organizzazioni dedite alla costruzione di false prove e falsi *dossier* contro le forze politiche, al fine di favorire la costruzione di campagne di criminalizzazione degli avversari politici e di inquinare gli equilibri costituzionali;

tali campagne sono state utilizzate e ingigantite da esponenti politici, alcuni dei quali ricoprono elevate cariche istituzionali;

per tali ragioni e per effetto dell'iniziativa di quelle organizzazioni e della loro utilizzazione politica risultano a rischio alcuni fondamentali principi del nostro sistema democratico —:

se il Governo sia in possesso ovvero intenda acquisire elementi in ordine ai mandanti e alla loro ispirazione politica;

se il Governo intenda esprimere un giudizio politico sulla vicenda;

come intenda operare il Governo al fine di prevenire altre possibili operazioni destabilizzanti e di garantire la trasparenza del confronto politico tra maggioranza ed opposizione.

(2-00906) « Boato, Pisicchio, Rizzo, Intini, Zanella, Brugger ».

(30 settembre 2003)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

dalla vicenda *Telekom Serbia* sta emergendo con grande chiarezza l'esistenza nel nostro Paese di organizzazioni dedite alla costruzione di false prove e falsi *dossier* contro le forze politiche, al fine di favorire la costruzione di campagne di criminalizzazione degli avversari politici e di inquinare gli equilibri costituzionali;

tali campagne sono state utilizzate e ingigantite da esponenti politici, alcuni dei quali ricoprono elevate cariche istituzionali;

per tali ragioni e per effetto dell'iniziativa di quelle organizzazioni e della loro utilizzazione politica risultano a rischio alcuni fondamentali principi del nostro sistema democratico —:

se il Governo sia in possesso ovvero intenda acquisire elementi in ordine ai mandanti e alla loro ispirazione politica;

se il Governo intenda esprimere un giudizio politico sulla vicenda;

come intenda operare il Governo al fine di prevenire altre possibili operazioni destabilizzanti e di garantire la trasparenza del confronto politico tra maggioranza ed opposizione.

(2-00907) « Giordano, Russo Spena ».

(30 settembre 2003)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

